



CONFINDUSTRIA
Piemonte

Osservazioni alla bozza di circolare
esplicativa art. 74, L.R. 25/2021 in
merito ai nuovi valori-limite di
emissione per le

sostanze PFAS

25 maggio 2022

Premessa

La bozza di circolare esplicativa dell'art. 74 L.R. 19 ottobre 2021, n. 25, presentata a Confindustria e Federchimica nel corso della riunione del 20/5/2022, include diversi chiarimenti essenziali per la piena applicazione del testo, e di questo ringraziamo gli uffici per il lavoro svolto.

Tuttavia, permangono alcuni punti potenzialmente impattanti per una parte considerevole ed estesa del tessuto produttivo piemontese. Le ultime rilevazioni sulla presenza agli scarichi di PFAS relative al 2021 e condivise da ARPA e Regione con Confindustria Piemonte, individuano ad esempio nelle province di Novara, Cuneo e Torino quelle con il maggior numero di rilevazioni.

Se da un lato è importante assicurare un serio ed imprescindibile impegno di limitazione delle emissioni da parte delle attività industriali piemontesi potenzialmente impattate, dall'altro lato non si deve però minare la loro continuità operativa. La legge regionale ha applicato un eccesso del principio di cautela, normando:

- 1) classi generiche ed imprecise di composti PFAS (senza aver fatto alcuna valutazione scientifica sui profili tossicologici ed ecotossicologici)
- 2) limiti agli scarichi estremamente bassi (parti per miliardo) per queste generiche classi (molte realtà industriali potrebbero addirittura non essere nemmeno al corrente della presenza nei propri scarichi di questi composti a questi valori infinitesimi. In aggiunta per molti di questi composti non esisterebbero neppure le tecniche analitiche per misurarli a valori così bassi).
- 3) senza aver concesso alle attività produttive alcun tempo transitorio: i limiti per gli "altri PFAS" sono stati resi cogenti da subito, all'entrata in vigore della legge regionale. Questo non concede il minimo tempo tecnico alle realtà industriali piemontesi potenzialmente impattate, di:
 - ✓ verificare la presenza o meno di tutti questi composti nei propri scarichi.
 - ✓ sviluppare standard e metodi analitici.
 - ✓ studiare e realizzare integrazioni agli esistenti impianti di abbattimento reflui, qualora si rendessero necessari per assicurare il rispetto dei limiti.

Alla luce di queste considerazioni e con l'approccio collaborativo che ci caratterizza, desidereremmo che la circolare fosse integrata con alcuni ulteriori chiarimenti essenziali che ci permettiamo di suggerire:

Altri Pfas

- 1) Inserire "perfluorate" nella definizione di altri PFAS, ad esempio dal testo della bozza di circolare: *"I valori limite della norma si riferiscono alle sostanze **perfluorate** in soluzione nel campione nelle condizioni di prelievo e di analisi considerate"*.
- 2) Circoscrivere metodologicamente la definizione "altri pfas" – Inserire in coda al paragrafo 2 la seguente formulazione "Definizione dinamica – la definizione soprarichiamata, rispettosa del dettato normativo, deve essere coordinata con due criteri espressi più avanti che prevedono l'efficacia dei limiti VLE alle sole molecole solubili e per cui siano disponibili CRM. Affermando il principio dell'efficacia ex articolo 1 della L. n. 241/1990, i limiti VLE applicabili agli altri Pfas sono riferiti alle sole molecole solubili, per cui siano disponibili CRM e laboratori attrezzati per l'attività di misurazione appartenenti alla rete UNICHIM accessibili alle imprese piemontesi".

Oppure

- 3) Esplicitare una "lista chiusa" di molecole per gli "altri PFAS", sulla base della attuale disponibilità dei CRM (materiali certificati di riferimento) e delle metodiche analitiche UNICHIM, comprensive dell'indicazione dell'incertezza del metodo analitico. Questa lista sarà periodicamente aggiornata ed estesa

ConSORZI

Estendere alle altre tipologie di consorzi previste dalla legge sottoposte ad AIA o AUA, la procedura che prevede, in caso di presenza di "altri PFAS" agli scarichi eccedenti i nuovi limiti, la possibilità di presentare alla A.C. entro 6 mesi un dettagliato cronoprogramma che includa:

- a. le tempistiche di ottenimento e messa a disposizione del CRM (se non già esistente) per le molecole rinvenute, nel più breve tempo disponibile.
- b. la realizzazione di interventi tecnici per portare le emissioni all'interno dei limiti nel più breve tempo tecnicamente possibili, anche se i processi sono già gestiti nel pieno rispetto delle migliori tecnologie disponibili secondo la normativa europea (Bref BAT)

Bonifiche

Per l'eccezione sugli scarichi in acque superficiali di attività di messa in sicurezza o bonifica di acque sotterranee, aggiungere *"anche se riutilizzate all'interno di un ciclo produttivo (ad esempio come acque di raffreddamento) che non utilizza la medesima molecola derivante dalla suddetta attività di bonifica"*